

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE B.A.CO.GE. – Busto Arsizio Coordinazione
Genitoriale**

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11,00 si è riunita presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci dell'Associazione B.A.Co.Ge. Busto Arsizio Coordinazione Genitoriale nelle persone dei Soci Avv. Monica Barlocco, Avv. Enrica Robattini, Avv. Marina Carullo e Avv. Paola Adreani per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie richieste per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) varie ed eventuali

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione l'Avv. Paola Adreani, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e l'Avv. Marina Carullo quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di tutti i soci, che si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

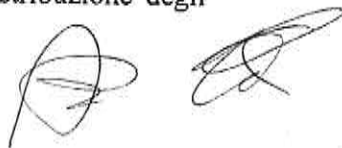
Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione. Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) in base alla segnalazione ricevuta via pec dalla Provincia di Varese.

Le modifiche statutarie sono necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017, DM 106/2020 circolari e Note Ministeriali pubblicate sul sito del MLPS relativamente al Terzo Settore).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni ed in particolar modo l'inserimento nella ragione sociale di ETS, modifiche quorum di scioglimento, voto ai soci onorari, non distribuzione degli



B.A.Co.Ge.
Servizi Giuridici per la Famiglia e per i Minori
*Coordinazione Genitoriale – Mediazione Familiare – Mediazione Scolastica- Gruppi di Parola-
Tutela e Curatela speciale dei Minori- Amministrazione di Sostegno*
Via Petrella n. 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 335.6620821 - bacoge@libero.it

utili o avanzati ecc. così come segnalato dalla lettera di sospensione
termini ricevuta.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia
ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto
sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del
presente Statuto ed alla iscrizione dell'Associazione B.A.Co.Ge. nel
Registro Unico Nazionale del Terzo settore ex art. 47 D.Lgs
n.117/2017.

Alle ore 15,00, non essendoci interventi per il secondo punto dell'o.g.d.
e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la
seduta

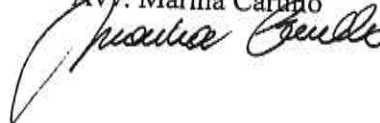
Il Presidente

Avv. Paola Adreani



Il Segretario

Avv. Marina Carullo



STATUTO

dell'Associazione B.A.Co.Ge. ETS - Servizi Giuridici per la Famiglia e i Minori
(Coordinazione Genitoriale, Mediazione Familiare, Mediazione Scolastica
Gruppi di Parola, Tutela e Curatela dei minori, Amministrazione di Sostegno)



Allegato al verbale di Assemblea Straordinaria del 02/02/2023

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'associazione "Busto Arsizio Coordinazione Genitoriale Ente di Terzo Settore", in breve B.A.Co.Ge. ETS. L'Associazione è un Ente di Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

La dizione Ente di Terzo Settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.

L'Associazione ha sede legale in Busto Arsizio, e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ha lo scopo di promuovere i metodi della Coordinazione Genitoriale, della Mediazione Familiare, della Mediazione Scolastica, nonché gli strumenti dei Gruppi di Parola, della Tutela dei minori e della Curatela speciale dei minori e Amministrazione di Sostegno, salvaguardando le figure dei professionisti che se ne occupano.

L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- diffondere l'esercizio della Coordinazione Genitoriale, delle Mediazione Familiare, Mediazione Scolastica e dei Gruppi di Parola;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore sull'importanza dell'utilizzo di strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie - rispetto a quelli giudiziari - ed in particolare dei metodi della Coordinazione Genitoriale e della Mediazione Familiare;

- valorizzare gli istituti della Tutela dei minori e della Curatela speciale dei minori, quali strumenti essenziali a garantire il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi dei minori attraverso la realizzazione dei reali desideri ed aspirazioni degli stessi, prevenendo rischi evolutivi e disturbi disfunzionali;
- favorire il perfezionamento professionale dei Coordinatori Genitoriali, dei Mediatori Familiari e Scolastici, dei Tutori del minore e dei Curatori speciali del minore attraverso attività di informazione, scambio e confronto a livello nazionale ed internazionale;
- diffondere e tutelare i principi teorici ed i criteri di esercizio delle figure dei Coordinatori Genitoriali, dei Mediatori Familiari e Scolastici, dei Tutori del minore e dei Curatori speciali del minore e degli Amministratori di Sostegno, quali istituti finalizzati alla tutela dei diritti e degli interessi di persone fragili, anche organizzando convegni ed assemblee.

L'Associazione, potrà collaborare anche con enti pubblici, privati ed altre associazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo che precede, svolge in via principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs 117/2017 nello specifico riconducibili alla lettera d), ovvero attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera i) ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017; alla lettera l) ovvero, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; alla lettera v) ovvero, promozione della cultura della legalità e della non violenza; alla lettera w) ovvero, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE




2
JB



L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 5 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Sono soci, oltre che i soci fondatori, tutte le altre persone fisiche, giuridiche ed altri Enti di terzo settore o senza scopo di lucro i quali, intenzionati a cooperare per il raggiungimento dello scopo sociale e condividendone lo spirito e gli ideali, facciano domanda di ammissione, a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo e a discrezione insindacabile dello stesso.

In caso si tratti di persone fisiche, devono avere raggiunto la maggiore età ed essere di accertata buona condotta morale.

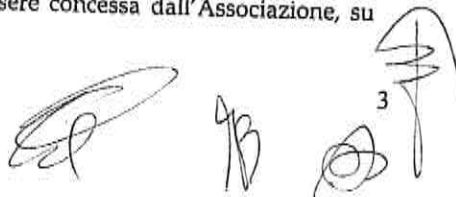
Il numero degli associati è illimitato e ciascun socio ha diritto di voto.

Nell'Associazione si distinguono: i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. La qualità e le prerogative dei soci fondatori potranno essere attribuite dal Consiglio Direttivo, all'unanimità, a terzi.

I soci ordinari sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo a seguito di specifica domanda ed impegno a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, partecipano all'attività dell'Associazione stessa.

I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione stessa desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il socio onorario, esonerato dal versamento della quota associativa annuale, può partecipare alle riunioni con diritto di voto. La qualifica di socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page. To the right of the signatures is a circular stamp containing the number 3.

proposta di qualunque socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le somme versate per la quota associativa e per le altre eventuali quote sociali, non sono rimborsabili in ogni caso, né trasferibili.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso, scioglimento o esclusione. Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissione al proprio Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

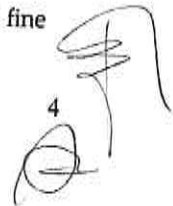
Il socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno due anni, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato, laddove possibile. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso, l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 7 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può attribuire rimborsi spese a persone che rivestono particolari funzioni, anche se membri del Consiglio Direttivo stesso. Vengono altresì previste le cariche di Vice Presidente, e le nomine di Tesoriere e di Segretario.

ART. 9 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione B.A.Co.Ge è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene eletto a maggioranza all'interno dei suoi membri. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione, secondo lo scopo statutario. Per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o per operazioni finanziarie il Presidente dispone su delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina limiti e poteri.



ART. 10 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.

ART. 11 - IL TESORIERE

Il tesoriere è eletto a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione; provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ART. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo. Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende ed attua i servizi amministrativi dell'Associazione e delle Assemblee dei soci e dà attuazione alle delibere del Consiglio.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'Associazione. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Promotori ed Effettivi dell'Associazione. I membri eletti restano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, dove questo non sia possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.



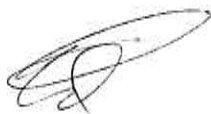
6 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci; definisce il programma dell'Associazione e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci; presenta all'Assemblea dei Soci lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea dei Soci; redige e propone modifiche al presente statuto; propone lo scioglimento dell'Associazione; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazioni dell'ammontare delle quote sociali. In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio. Il Consiglio direttivo si convoca mediante lettera inviata con posta ordinaria, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica o pec, ovvero con comunicazione inviata con strumenti telematici quali sms, whatsapp ecc.. dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.



L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

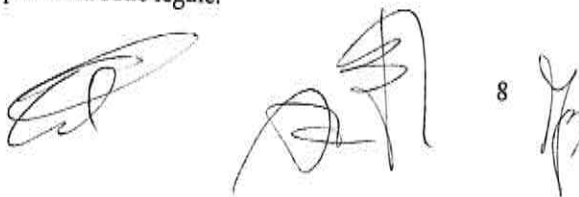
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è composta da tutti i soci promotori ed effettivi dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante lettera inviata con posta ordinaria, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica o pec, ovvero con comunicazione inviata con strumenti telematici quali sms, whatsapp ecc.. dell'Avviso di Convocazione contenente l'Ordine del Giorno, inviato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria tutti i soci Promotori ed Effettivi iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare all'interno della Assemblea Ordinaria un solo altro socio. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Consiglio Direttivo. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.



8

Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata o mezzi equipollenti. L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante lettera inviata con posta ordinaria, oppure inoltrata con email o posta elettronica o pec, ovvero con comunicazione inviata con strumenti telematici quali sms, whatsapp ecc. dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria non è consentita la rappresentanza per delega. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci dovrà essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale. Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e deliberano con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori




ART. 15 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il registro dei volontari.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

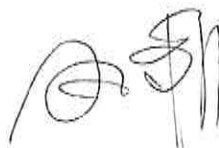
ART. 16 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di euro 400,00 (euroquattrocento) versato in quote di identico valore dai soci fondatori;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da ogni provento, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione, finalizzati allo scopo di cui agli artt. 2 e 3;
- g) da eventuali beni mobili e/o immobili di proprietà dell'Associazione;
- h) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di bini di modico valore e di servizi;
- i) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e da regolamenti.

Le quote associative sono dovute per l'anno solare e non sono trasferibili né rimborsabili.

Coloro che diventano soci nel corso dell'anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero.



I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini previsti comporta il recesso.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, per la approvazione il rendiconto economico-finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di particolari necessità, nei quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Una copia del rendiconto economico-finanziario, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/201 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9, comma 1 D.Lgs 117/2017

ART. 20 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione stessa e votato dall'Assemblea dei Soci. Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungessero lo scopo, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia individuando sin da ora come Foro competente il Tribunale di Busto Arsizio.

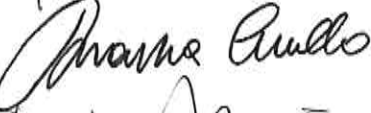
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sottoscrivono il presente Statuto i Soci Fondatori come generalizzati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione:

Paola Adreani 

Monica Barlocco 

Marina Carullo 

Enrica Robattini 

Busto Arsizio, 02 febbraio 2023